

# PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**Agenzia del Territorio**

e

**Comune di Bologna**

## PROTOCOLLO D'INTESA TRA

**AGENZIA DEL TERRITORIO**

**COMUNE DI BOLOGNA**

L'anno duemiladodici, il giorno 6 del mese di novembre, fra l'Agenzia del Territorio (C.F. 80416110585), rappresentata dal Direttore dott.ssa Gabriella Alemanno ed il Comune di Bologna (C.F. 01232710374), rappresentato dal Vicesindaco prof.ssa Silvia Giannini,

### PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, reca norme in materia di organizzazione del Governo e definisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*", come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, prevede, all'articolo 59, che la base dei dati catastali, gestita dall'Agenzia del Territorio, rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale;
- l'articolo 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede che i costi, a carico delle regioni, province e comuni, per la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del Territorio, sono unicamente quelli di connessione;
- il decreto 13 novembre 2007 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, emanato di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza Unificata, ha definito le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica, in attuazione dell'articolo 59, comma 7-bis, del Codice dell'amministrazione digitale.

### CONSIDERATO CHE

- nell'attuale contesto normativo si ritiene opportuna la collaborazione tra l'Agenzia del Territorio e il Comune di Bologna, da formalizzarsi mediante la stipula del presente

Protocollo d'intesa, cui è demandato il compito di definire i rispettivi ambiti di operatività, al fine di ottenere sia una migliore qualità delle informazioni gestite dall'Agenzia, sia una più ampia fruizione dei servizi catastali sul territorio comunale;

- le attività di allineamento ed aggiornamento degli atti catastali alla realtà immobiliare sono propedeutiche ad una corretta gestione territoriale e finalizzate al miglioramento dei livelli di qualità dei servizi erogati dalle due Amministrazioni;
- la collaborazione tra l'Agenzia del Territorio con il Comune di Bologna è tesa al raggiungimento di una maggiore equità e razionalità del sistema fiscale;
- i suddetti interventi consentono di ottimizzare la quantità e la qualità delle informazioni catastali gestite, in allineamento e coerenza con quelle comunali, contribuendo, altresì, alla cooperazione in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore immobiliare e nelle aree di rispettiva competenza delle due Amministrazioni.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra l'Agenzia del Territorio (di seguito Agenzia) e il Comune di Bologna (di seguito Comune), si conviene e si stipula quanto indicato ai successivi articoli.

#### ART. 1

### **Oggetto del Protocollo d'intesa**

Il presente Protocollo d'intesa definisce:

- a) le modalità operative per attuare gli ulteriori interventi sulle banche dati catastali e comunali, con le risorse disponibili e con i vincoli temporali indicati nei piani annuali di definizione delle attività;
- b) gli *standards* di comunicazione e di trasferimento dei dati;
- c) gli impegni tecnico-economici assunti dalle Parti.

Le Parti convengono che tale Protocollo è stipulato per il conseguimento delle sotto indicate finalità:

1. aggiornamento e regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare comunale, secondo quanto previsto dal successivo art. 2;
2. miglioramento della qualità dei dati e della fruibilità dei servizi catastali, secondo quanto previsto dal successivo art. 3;
3. conseguimento di obiettivi di equità fiscale da parte del Comune di Bologna;

4. collaborazione tra l’Agenzia ed il Comune, con particolare riferimento all’interscambio delle informazioni necessarie alla verifica puntuale dei classamenti, al fine di eliminare le sperequazioni dell’attuale sistema.

## ART. 2

### **Aggiornamento e regolarizzazione catastale del patrimonio comunale**

Le aree di attività previste sono:

- a) aggiornamento e regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare comunale per la sua corretta rappresentazione, comprensiva dell’eventuale ricostruzione e completamento degli atti di trasferimento della proprietà;
- b) individuazione e determinazione della corretta rendita catastale;
- c) aggiornamento catastale del patrimonio urbano e della toponomastica di Bologna.

In caso di attività svolte a cura del Comune, la fornitura di dati finali deve avvenire secondo le specifiche stabilite dall’Agenzia.

Le modalità esecutive sono descritte in dettaglio nei documenti tecnici, redatti secondo i criteri di cui al successivo art. 8, al momento della pianificazione ed attuazione di ciascuna attività.

## ART. 3

### **Miglioramento della qualità e fruibilità dei servizi catastali**

Gli interventi di miglioramento della qualità dei dati e di fruibilità dei servizi catastali, si articolano nelle seguenti aree di attività:

- a) applicazione dell’art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale il Comune segnala, previo sopralluogo o sulla base di altra documentazione probante, le unità immobiliari il cui classamento risulti palesemente incongruente rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche;
- b) applicazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il corretto classamento degli immobili non dichiarati in catasto o il cui stato di fatto non sia più coerente con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, compresi gli immobili destinati ad attività produttive, presenti sul territorio comunale;

- c) accertamento degli immobili urbani segnalati dal Comune, ai sensi dell'art. 34-*quinquies* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, tramite le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia sul "Portale per i Comuni";
- d) accertamento delle anomalie per un corretto classamento delle unità immobiliari urbane;
- e) accertamento dei fabbricati "fotoidentificati" non dichiarati al catasto, di cui alla legge 30 luglio 2010, n. 122, segnalati dall'Ufficio come "non visualizzabili" o "non raggiungibili";
- f) individuazione di ulteriori fabbricati mai dichiarati in catasto;
- g) verifica dell'effettivo stato delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie F/3 (unità in corso di costruzione) ed F/4 (unità in corso di definizione);
- h) applicazione dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativamente alla disposizione che consente al Comune di richiedere, agli intestatari catastali, la presentazione all'Ufficio provinciale dell'Agenzia della planimetria catastale del relativo immobile.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, il Comune si impegna a garantire le risorse umane e tecniche necessarie per il buon risultato delle operazioni propedeutiche all'accertamento.

Le Parti possono concordare lo svolgimento di ulteriori attività finalizzate al recupero della base imponibile ed alla perequazione.

Le Parti si impegnano, altresì, a sviluppare gli strumenti disponibili per la massima diffusione dei servizi catastali sul territorio.

#### ART. 4

##### **Copertura finanziaria**

Gli oneri relativi allo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 5 sono sostenuti, pariteticamente, da ciascuna Amministrazione, nelle forme più idonee allo svolgimento delle attività.

Sulla base degli stati di avanzamento lavori, aventi cadenza trimestrale, verranno verificati i risultati raggiunti e le risorse impiegate da ciascuna Amministrazione.

I tempi previsti e le quantità da lavorare sono descritti nell'ambito dei piani annuali di definizione delle attività riportate all'articolo 5.

## ART. 5

### Piano delle attività

Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le attività attualmente previste sono ripartite tra le due Amministrazioni secondo il prospetto sotto riportato:

Art	LAVORI	1° ANNO (2012-2013)		2° ANNO (2013-2014)		3° ANNO (2014-2015)	
		Bologna	Agenzia	Bologna	Agenzia	Bologna	Agenzia
2.a	Attività di aggiornamento e regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare comunale per la sua corretta rappresentazione in atti, comprensiva dell'eventuale ricostruzione e completamento degli atti di trasferimento della proprietà	*	*	*	*	*	*
2.b	Attività di individuazione e determinazione della corretta rendita catastale	*	*	*	*	*	*
2.c	Aggiornamento catastale del patrimonio urbano e della viabilità di Bologna	*	*	*	*	*	*
3.a	Applicazione dell'art. 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano	*	*	*	*	*	*
3.b	Accertamento degli immobili urbani segnalati ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, compresi gli immobili destinati ad attività estrattive (cave)	*	*	*	*	*	*
3.c	Accertamento degli immobili urbani segnalati, ai sensi dell'art. 34- <i>quinquies</i> della legge 9 marzo 2006, n. 80	*	*	*	*		

3.d	Accertamento delle anomalie per un corretto classamento delle unità immobiliari urbane	*	*	*	*	*	*
3.e	Accertamento dei fabbricati non dichiarati al catasto segnalati "non visualizzabili" o "non raggiungibili" (legge 122 del 2010)	*	*	*	*		
3.f	Individuazione di ulteriori fabbricati mai dichiarati in catasto	*	*	*	*	*	*
3.g	Verifica dell'effettivo stato delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie F/3 ed F/4	*	*	*	*	*	*
3.h	Applicazione dell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n.311	*	*	*	*	*	*

## ART. 6

### **Coordinamento e monitoraggio delle attività**

Le attività per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa sono coordinate dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, o da persona dallo stesso delegata.

In particolare, la programmazione operativa ed il monitoraggio delle attività sono attuati tramite:

- 1) la predisposizione di piani annuali di definizione delle attività, elencate nell'articolo 5, entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- 2) l'organizzazione delle fasi operative;
- 3) la verifica periodica ed annuale dei risultati ottenuti, attraverso la predisposizione di apposita reportistica, da redigere trimestralmente al fine di assicurare la tracciabilità delle posizioni trattate.

Ogni fase dei lavori è preceduta dalla stesura di un programma concordato, nel quale sono definite congiuntamente le priorità degli obiettivi da conseguire e le modalità operative, attraverso la predisposizione di allegati tecnici.

Il coordinatore, o suo delegato, è coadiuvato da una commissione paritetica costituita da esperti tecnici nominati d'intesa tra le due Amministrazioni.

Per l'anno 2012 le attività saranno definite dalla commissione di cui al comma precedente, assegnando la priorità al completamento di quelle in corso.

ART. 7

**Collaudo dei lavori**

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo d'intesa è costituita una Commissione mista di collaudo dei lavori composta da quattro membri, due nominati dall'Agenzia e due dal Comune, con il compito di eseguire i collaudi in corso d'opera e finali.

Per il funzionamento della Commissione di collaudo non sono previsti oneri a carico dell'Agenzia.

ART. 8

**Modalità operative**

Le modalità operative delle attività descritte nel presente Protocollo sono da ricondursi a quanto previsto dalla normativa vigente o da specifiche tecniche già in uso per analoghe attività.

In caso di carenza di apposite specifiche tecniche, le stesse devono essere tempestivamente evidenziate alla Direzione centrale Catasto e cartografia dell'Agenzia, al fine di permettere la redazione degli articolati tecnici ritenuti necessari.

ART. 9

**Durata**

Il Protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula, con la possibilità di rinnovo alla scadenza.

Al termine del primo anno, è effettuata una verifica delle attività svolte, sulla cui base, oltre che in considerazione delle specifiche esigenze mirate ad una ordinata, puntuale e congruente conoscenza del territorio, può essere effettuata congiuntamente una revisione del piano delle attività di cui all'articolo 5.

Le premesse e il piano delle attività fanno parte del Protocollo d'intesa e ne costituiscono gli obiettivi di carattere generale.

ART. 10

**Clausole di salvaguardia**

I soggetti incaricati sono tenuti ad osservare le norme e la prassi che regolano l'accesso diretto e puntuale ai dati catastali ed ipotecari, tenuto anche conto che le banche dati contengono dati personali, tutelati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni è punibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Agenzia del Territorio

Il Direttore

Dott.ssa Gabriella Alemanno

Per il Comune di Bologna

Il Vice Sindaco

Prof.ssa Silvia Giannini